

GIUNTA REGIONALE
L'AQUILA

Direzione Risorse Umane,
Finanziarie e Strumentali

L'Aquila li, **25 GEN. 2000**

Prot. n. **01971**

Ai Responsabili delle Direzioni e
delle Strutture speciali di supporto
della Giunta e del Consiglio
Regionale

Ai componenti le R.S.U.

L O R O S E D I

OGGETTO: Ulteriori direttive per l'attuazione dell'intesa Stato - Regioni in materia di divieto di fumo nei locali delle amministrazioni pubbliche non statali.

Facendo seguito a precedente nota circolare del Settore Personale e Organizzazione n. 18393 del 15.7.1996 con cui si notificava la deliberazione di Giunta Regionale n. 2247 del 19.6.1996 avente ad oggetto "Direttive per l'attuazione dell'intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo nei locali delle Amministrazioni pubbliche non statali" ed il recepimento, all'interno dell'ordinamento regionale dell'atto di intesa emanato in data 21 dicembre 1995 in materia di divieto di fumo nel testo approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (pubblicato sulla G.U. del 29.3.1996, n. 75), si ritiene doveroso fornire ulteriori indirizzi per la più puntuale applicazione della normativa in oggetto.

In via preliminare si ricorda che la Regione Abruzzo avvalendosi dei propri poteri amministrativi e regolamentari ha già disciplinato, con il richiamato provvedimento di Giunta Regionale, l'applicazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.12.1995 e dell'atto di intesa Stato - Regioni estendendo il divieto in tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla Regione Abruzzo in quanto aperti al pubblico secondo la lata accezione fornita dall'art. 3 punto b) dall'atto di intesa sopra richiamato.

Successivamente i coordinatori di Settore e/o dirigenti delegati hanno provveduto ad individuare nell'ambito di ciascuna struttura, sia centrale che periferica, i soggetti preposti alla vigilanza dell'osservanza del divieto, nonché i preposti alla sicurezza e salute sul posto di lavoro.

In attuazione del quarto punto del dispositivo della più volte citata deliberazione n. 2247 del 19.6.1996 il Servizio Formazione e Organizzazione ha organizzato, in collaborazione con il FORMEZ, un corso di formazione sul divieto di fumo nei giorni 9-10-11 - 12 -16 e 17 novembre 1999 presso la sede del C.R.F.P. di Francavilla per il personale sopra detto in servizio presso le sedi di Chieti e Pescara e in L'Aquila presso la sala



GIUNTA REGIONALE
L'AQUILA

Auditorium della Giunta Regionale d'Abruzzo in via Leonardo da Vinci per il personale incaricato in servizio nelle sedi di L'Aquila e Teramo.

Si reputa pertanto necessario, allo scopo di uniformare l'applicazione delle direttive regionali sul divieto di fumo in tutte le sedi di servizio della Regione, e di non incorrere nei reati di cui agli artt. 328-2° comma e 650 c.p., impartire ulteriori disposizioni applicative della citata direttiva e predisporre ed approvare ex novo la modulistica occorrente per procedere all'accertamento delle infrazioni (verbale di contestazione) e per rendere ben visibili nei luoghi di lavoro i cartelli di divieto di fumo contenenti tutti gli elementi previsti dalla vigente normativa ed in particolare i nominativi dei funzionari e/o degli incaricati della vigilanza dell'osservanza del divieto.

Il divieto di fumare deve essere applicato a tutti i locali, in cui la generalità degli amministratori e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi, negli orari stabiliti.

Vanno, pertanto, assoggettati al divieto in argomento tutti i locali nei quali vengono erogati servizi al pubblico, ambienti comuni di lavoro o di uso comune, quali aule adibite a titolo esemplificativo, a sale riunioni, a corsi di formazione professionale, corridoi, androni, scale, toilettes, pianerottoli, ascensori.

Alla stessa stregua devono intendersi ricompresi tra gli ambienti, nei quali è fatto divieto di fumare, anche i locali adibiti a mense aziendali ovvero a bar; in tal caso, ai gestori dei servizi anzidetti incombe l'obbligo di vigilare sulla osservanza delle disposizioni in argomento.

Si ricorda che l'art. 1 della legge n. 584/1975 estende il divieto di fumare alla sale chiuse destinate ad ospitare pubbliche riunioni.

Si richiama, in ogni caso, alla generale attenzione la necessità che gli eventuali fumatori conformino il proprio comportamento al rispetto della salute altrui in tutti gli ambienti, nei quali esplicano stabilmente attività lavorativa due o più persone.

Nei locali, in cui si applica il divieto di fumare, devono essere esposti, in posizione chiaramente visibile ed in numero sufficiente in relazione alla superficie del luogo interessato, appositi cartelli recanti le indicazioni richieste dalla vigente normativa e conformi alla modulistica acclusa alla presente.

Il verbale di contestazione delle infrazioni del divieto di fumare dovrà essere redatto dal funzionario e/o dall'incaricato già individuato dai coordinatori di settore e/o dai dirigenti all'uopo delegati seguendo le indicazioni riportate nel fac-simile allegato alla presente circolare.

Nell'ambito dei locali destinati a mense aziendali e bar, i suddetti adempimenti saranno a carico dei gestori o di persona dai medesimi incaricata.

GIUNTA REGIONALE
L'AQUILA

I funzionari e/o incaricati di tali responsabilità ove rilevino l'esistenza di comportamenti in violazione delle disposizioni in esame, procederanno all'accertamento ed alla contestazione delle infrazioni riscontrate, redigendo apposito verbale in triplice copia conformemente al fac-simile allegato.

Una copia del verbale sarà consegnata al trasgressore all'atto della contestazione dell'inosservanza del divieto in argomento, la seconda copia del verbale sarà trattenuta agli atti dell'ufficio, in cui è avvenuta la violazione, per essere inviata, tempestivamente, all'Ufficio del registro competente per territorio.

I funzionari suddetti cureranno, inoltre, la tenuta di specifico registro, nel quale saranno annotati i nominativi dei trasgressori, le violazioni contestate e gli estremi dei relativi verbali.

Tali dati dovranno essere comunicati, mensilmente, alla Prefettura competente con apposita nota, cui sarà allegata la terza copia di ogni verbale già registrato, onde consentire a detta Autorità Pubblica il riscontro dei versamenti effettuati dai trasgressori a titolo di oblazione.

Il trasgressore è ammesso a pagare la sanzione prevista con le modalità indicate nel verbale di contestazione.

Si trasmette all'uopo per i successivi adempimenti di competenza delle Direzioni Regionali di cui alla L.R. 14.9.1999, n. 77, la seguente modulistica:


- a) Cartello sul divieto di fumo in sostituzione di quello in precedenza approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2247 del 19.6.1996;
- b) Verbale di contestazione e di accertamento delle infrazioni.

Si prega di provvedere all'invio di copia della presente e della modulistica di cui sopra a tutti gli uffici centrali e periferici.

IL Dirigente del Posto di Studio
e Ricerca del Settore Personale
e Organizzazione
addetto SPP
(Dott. Fausto FANTI)



IL DIRETTORE
(Dott. Enzo DE MARCO)



REGIONE
ABRUZZO



REGIONE ABRUZZO

PROCESSO VERBALE DI CONTESTAZIONE E DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO

Processo verbale n°

L'anno....., il giorno..... del mese dialle ore nei locali dell'Ufficio, sito in alla Via.....

..l...sottoscrittin qualità di incaricato della vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo ha accertato che il Sig..... nat.... a (provincia di), residente inalla via ha violato le disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 11/11/75, n. 584, in quanto:

.....
.....
.....

(breve ma precisa descrizione dei fatti accertati)

Il trasgressore ha chiesto che sia inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:

.....
.....
.....

Entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di contestazione o dalla notificazione della violazione il trasgressore è ammesso a pagare nella misura di Lit 4.000 (minimo previsto) mediante versamento all'ufficio del Registro territorialmente competente con la presente causale «violazione del divieto di fumo contestata dal funzionario e/o dall'incaricato addetto dell'ufficio di con verbale n..... del(art. 8, 3[^] comma, L. 584/75).

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO
CANTONE ABRUZZO

A decorrere dal sedicesimo giorno e fino al sessantesimo giorno dalla contestazione o dalla notificazione il trasgressore è ammesso al pagamento, in misura ridotta di Lit 8.000 con le modalità di cui sopra (art. 16 L. n. 689/81).

Dell'avvenuto pagamento all'Ufficio del Registro deve essere data comunicazione a questo Ufficio, presentando copia della ricevuta di versamento onde evitare l'inoltro del rapporto all'autorità competente ai sensi dell'art. 17 della L. n. 689/81.

Qualora non sia stato fatto luogo al pagamento secondo le disposizioni che precedono, l'Amministrazione procederà a presentare rapporto al Prefetto dicon le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni.

Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore ha facoltà di far pervenire al Prefetto discritti difensivi e documenti o chiedere di essere sentito.

L'ordinanza - ingiunzione del Prefetto costituisce titolo esecutivo; contro l'ordinanza - ingiunzione di pagamento, l'interessato può proporre opposizione ai sensi dell'art. 22 L. 689/81.

Fatto, letto e sottoscritto.

Il trasgressore

.....

Il funzionario accertante

.....

regione abruzzo



9/1

GIUNTA REGIONALE

Seduta del 19 GIU. 1996 Deliberazione N. 2247

L'anno millenovecentonovant 19 GIU. 1996 il giorno 19 GIU. 1996 del mese di _____ negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente Sig. _____ con l'intervento dei componenti:

MARCO VERTICELLI

(per assenza del Presidente Falconio)

- | | |
|----------|----------|
| 1. _____ | 6. _____ |
| 2. _____ | 7. _____ |
| 3. _____ | 8. _____ |
| 4. _____ | 9. _____ |
| 5. _____ | _____ |
- ARISTA **Assente** LA BARBA **Assente**
BORRELLI **Assente** MANASSERI
DAMIANI
DEL COLLE
IACOVONI
Dott.ssa Giovanna Colangelo

Svolge le funzioni di Segretario _____

OGGETTO

Direttive per l'attuazione dell'intesa Stato-Regioni in materia di divieto di fumo nei locali delle amministrazioni pubbliche non statali.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 11 Novembre 1975 n° 584 concernente il divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1995 concernente il Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici con cui sono state impartite precise disposizioni a tutti gli Enti pubblici affinché gli stessi adottino le misure atte ad assicurare il divieto di fumo negli ambienti chiusi di proprietà della pubblica amministrazione, nonché negli altri locali aperti al pubblico nel rispetto della legge 11 novembre 1975 n° 584;

REGIONE ABRUZZO

regione abruzzo

RILEVATO che l'art. 3 comma unico della citata direttiva ha statuito che il divieto vada applicato in tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla pubblica amministrazione e delle aziende pubbliche per l'esercizio di proprie funzioni istituzionali, nonché dei privati esercenti servizi pubblici per l'esercizio delle relative attività, semprechè si tratti - in entrambi i casi - di locali che in ragione di tali funzioni sono aperti al pubblico e che ai sensi del punto b), per locale "aperto al pubblico" si intende quello al quale la generalità degli amministrati e degli utenti accede senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti;

RILEVATO che con la medesima direttiva, per ragioni di opportunità, sono stati estesi nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni statali gli effetti della decisione del T.A.R. Lazio, Sez. I bis, 17 marzo 1995, n° 462, che ha dato una interpretazione estensiva dell'art. 1 lett. b) della legge 11.11.1975 n° 584 nel senso che, ai fini della tutela dei non fumatori, debbano intendersi per "locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione" non solo quelli di proprietà pubblica, ma anche quelli di proprietà privata, in relazione alla fruibilità degli stessi da parte dei membri indifferenziati della collettività per il servizio che vi si rende o per l'attività che vi si svolge;

VISTO l'atto di intesa intervenuto in data 21 dicembre 1995 tra il Ministro della Sanità ed il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in materia di divieto di fumo negli ambienti confinati delle amministrazioni pubbliche non statali, pubblicato sulla G.U. del 29.3.1996, n° 75, con cui le Regioni a statuto ordinario e speciale e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e le Amministrazioni, istituzioni ed Aziende da esse dipendenti o vigilate, sono vincolate a dare piena applicazione al divieto di fumo in luoghi determinati, di cui alla legge 11 Novembre 1975, n° 584, nel rispetto sia della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.12.1995, divenuta parte integrante dell'atto di intesa, sia dell'integrazione recepita nelle pronunce della magistratura amministrativa, avvalendosi dei loro poteri amministrativi, regolamentari e disciplinari;

VISTI in particolare gli artt. 3 e 4 dell'atto d'intesa che, nel recepire integralmente il contenuto dei corrispondenti articoli 3 e 4 della richiamata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.12.1995, stabiliscono rispettivamente i criteri interpretativi e gli adempimenti procedurali da seguire;

RITENUTO di dover dare applicazione in tutte le strutture amministrative della Regione ai contenuti dell'atto di intesa sopra richiamato allo scopo di tutelare il diritto costituzionalmente protetto della salute dei propri dipendenti e de-

REGIO
R
L
W

P
G
I

~~REGIONE ABRUZZO~~
gli utenti che fruiscono di servizi presso locali dell'Amministrazione Regionale, e, pertanto, di dover recepire e far propri i contenuti dell'atto di intesa Stato-Regioni in materia di divieto di fumo nel testo approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e pubblicato nella sopra richiamata G.U. n° 75 del 29.3.1996 ed allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 46 comma 1 n° 6) del vigente Statuto regionale;

DATO ATTO che il Dirigente del Posto di Studio e Ricerca del Settore Personale ed Organizzazione ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento che non è soggetto a controllo;

SU PROPOSTA del Componente la giunta regionale preposto al Settore personale ed Organizzazione;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge:

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- la Regione Abruzzo recepisce e fa propri i contenuti dell'atto di intesa emanato in data 21 Dicembre 1995 in materia di divieto di fumo nel testo approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e pubblicato nella G.U. del 29.3.1996 n° 75;
- con decorrenza immediata in tutti i locali previsti dall'art. 1 lett. b) della legge 11 Novembre 1975 n° 584, nella lata accezione prevista dall'art. 3 dell'atto d'intesa Stato-Regioni in argomento, va osservato il divieto di fumo;
- nell'ambito di ciascuna Struttura regionale sia centrale che periferica, il dirigente con funzioni di coordinamento, o un dirigente da quest'ultimo appositamente delegato individuerà uno o più Funzionari incaricati di dare integrale attuazione all'intesa in oggetto vincolandoli all'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 4 comma 1 lett. a) e b);
- di approvare, per ragioni di omogeneità e di uniformità, nel testo allegato come parte integrante e sostanziale, il contenuto dell'avviso che ciascuna struttura regionale dovrà apporre, ben visibile all'interno dei propri uffici recante rispettivamente l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare le infrazioni ;

df

REGIONE ABRUZZO

regione abruzzo

- delegare il Servizio formazione ed organizzazione del Settore Personale ed Organizzazione ad attivare al più presto appositi corsi di formazione in favore dei funzionari che verranno preposti a vigilare sull'osservanza del divieto di fumo, volti a far conseguire agli stessi l'idoneità ad accertare, contestare e verbalizzare violazioni, corredate da sanzione amministrativa pecuniaria, in materia di divieto di fumare;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

ff
CV

DEL.00

**CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO**

Intesa Stato-regioni in materia di divieto di fumo negli ambienti confinati delle amministrazioni pubbliche non statali, ai sensi degli articoli 12, comma 5, lettera c), della legge 23 agosto 1995, n. 400; e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO**

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 23 agosto 1995, n. 400, che prevede sia questa Conferenza il luogo non solo dell'informazione e della consultazione delle regioni da parte della Amministrazione dello Stato, ma anche quello del raccordo tra l'attività di quest'ultimo e quella delle regioni;

Visto l'art. 15, della legge 9 agosto 1990, n. 241, che consente alle amministrazioni la possibilità di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di comune interesse;

Visto lo schema di atto di indirizzo e coordinamento in materia di divieto di fumo negli ambienti confinati delle amministrazioni pubbliche non statali, trasmesso dal Ministero della sanità in data 23 ottobre 1995, con nota prot. n. 1100/IV/D/14/2863;

Visti i pareri espressi dalle province autonome di Bolzano e di Trento, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, con note rispettivamente del 7 novembre 1995, prot. n. ZD/777 e del 5 dicembre prot. n. 16/1/SAI/LRA/SC/ta ed in particolare quanto osservato da quest'ultima in merito alla generica previsione normativa posta a fondamento dell'atto in questione per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento;

Considerato che nella riunione tecnica Stato-regioni dell'8 novembre 1995, le regioni hanno formulato osservazioni all'art. 4, comma 1, lettera b), dello schema di provvedimento anzidetto e che le stesse in data 13 dicembre 1995 sono state formalmente trasmesse alla segreteria di questa Conferenza ed in data 14 dicembre 1995 inviate al Ministero della sanità;

Vista la nota del Ministero della sanità prot. n. 100/540.00, 5295 del 19 dicembre 1995 con la quale si richiede alla segreteria di questa Conferenza di sottoporre a quest'ultima i contenuti dell'anzidetto schema di atto di indirizzo e coordinamento perché possa essere raggiunta su di esso una intesa tra l'amministrazione dello Stato e le regioni;

SETTORE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
POSTO DI STUDIO E RICERCA
L'AQUILA

Sant

Vista la nota del Ministero della sanità del 20 dicembre 1995, prot. n. 100/540.00/9295, con la quale viene trasmesso lo schema di atto di intesa, in sostituzione del precedente atto di indirizzo e coordinamento, che è stato inviato alle regioni in data 21 dicembre 1995;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici, approvata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 dicembre 1995;

Considerato che è opportuno che, similmente a quanto già fatto dallo Stato, anche le regioni adottino indirizzi per il divieto del fumo negli ambienti confinati delle amministrazioni pubbliche non statali;

Prende atto

dell'intesa sottoscritta tra il Ministro della sanità e il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome, in materia di divieto di fumo negli ambienti confinati delle amministrazioni pubbliche non statali, nel testo che si allega al presente atto e che ne costituisce parte integrante.

Roma, 21 dicembre 1995

Il Presidente: FRATTINI

Il segretario: CARPANI

Registrata alla Corte dei conti il 16 febbraio 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 11

ATTO DI INTESA IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO NEGLI AMBIENTI CONFINATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NON STATALI

Vista la legge 11 novembre 1975, n. 854, concernente il divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e degli altri servizi di trasporto;

Visto l'art. 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, concernente il testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia;

Vista la decisione del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I/bis, 17 marzo 1995, n. 462, che, confermando un proprio indirizzo giurisprudenziale, ha dato una interpretazione estensiva dell'art. 1, lettera b), della legge 11 novembre 1975, n. 584, nel senso che, ai fini della tutela dei non fumatori, debbano intendersi per «locali chiusi adibiti a pubblica riunione» non solo quelli di proprietà pubblica, ma anche quelli di proprietà privata, in relazione alla fruibilità degli stessi da parte di membri indifferenziati della collettività per il servizio che vi si rende o per l'attività che vi si svolge;

Considerato che nella predetta decisione del tribunale amministrativo regionale del Lazio si rileva che, dall'accoglimento del ricorso discende, per le amministrazioni interessate, l'obbligo di provvedere concretamente in maniera soddisfacente all'interesse fatto valere;

Vista l'ordinanza 14 maggio 1995, n. 687, della quarta sezione del Consiglio di Stato, con la quale è stata rigettata la domanda di sospensione cautelare della decisione sopra citata, con l'argomentazione che «l'obbligo imposto alle amministrazioni intimata dalla sentenza appellata deve intendersi limitato all'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare il divieto di fumo negli ambienti chiusi, di proprietà della pubblica amministrazione, e negli altri locali pubblici o aperti al pubblico nei quali i cittadini debbono recarsi in funzione dell'utenza di servizi resi dall'amministrazione»; che «restano estranei all'ambito della efficacia oggettiva della sentenza appellata i locali di

proprietà pubblica non aperti al pubblico e quelli di proprietà privata nei quali non vengono erogati servizi dall'amministrazione» e che «il suddetto obbligo deve ritenersi operativo nei confronti dei soli ambienti con riguardo ai quali le singole amministrazioni intimata (Ministero della sanità, e comuni di Roma, Torino, Genova, Napoli e Bari) sono titolari di specifici e tipici poteri di ordinanza o di direttiva intesa ad assicurare l'osservanza del divieto di cui all'art. 1 della legge n. 584 del 1975»;

Ritenuta peraltro, l'opportunità, nel dare doveroso adempimento a quanto prescritto dalla giurisdizione amministrativa di estenderne gli effetti oltre i limiti soggettivi del rapporto processuale, vale a dire non solo nei confronti delle amministrazioni parte in giudizio (Ministero della sanità, e comuni di Roma, Torino, Genova, Napoli e Bari) ma nei confronti sia di tutte le pubbliche amministrazioni naturali destinatarie dei poteri di direttiva del Governo, sia delle regioni a statuto ordinario o speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano e delle amministrazioni, istituzioni ed aziende da esse dipendenti o vigilate, nonché, per il tramite di queste, nei confronti dei privati esercenti pubblici servizi a titolo di concessione o appalto o convenzione o accreditamento;

Ritenuto che in materia di divieto di fumo sia necessario, per Stato e regioni, svolgere in modo coordinato una attività di tutela della salute dei cittadini poiché comune è l'interesse ad apportare tale tutela in ogni ambiente adibito a sede di amministrazioni pubbliche sia regionali che statali;

Considerato che lo Stato ha già adottato una direttiva che si estende anche alle amministrazioni ad ordinamento autonomo e che costituisce parte integrante della presente intesa, essendo la stessa di contenuto analogo a quella già trasmessa inizialmente dal Ministero della sanità in data 23 ottobre 1995, con nota prot. n. 1100/IV/D/14/2863, sotto forma di atto di indirizzo e coordinamento;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Lo Stato, nella persona del Ministro della sanità, e le regioni, nella persona del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, nel corso della seduta del 21 dicembre 1995 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 1995;

Adottano la seguente intesa:

Art. 1.

Il presente atto di intesa, emanato ai sensi degli articoli 12, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà osservato dalle regioni a statuto ordinario e speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nonché dalle amministrazioni, istituzioni ed aziende da esse dipendenti o vigilate.

Art. 2.

Le amministrazioni e gli enti pubblici destinatari del presente atto eserciteranno i loro poteri amministrativi, regolamentari e disciplinari, nell'ambito dei propri uffici e delle proprie strutture, nonché i loro poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulle aziende e istituzioni da esse dipendenti e sulle aziende private esercenti servizi pubblici, anche sanitari, in regime di concessione o di appalto, ovvero di convenzione o accreditamento, affinché sia data piena applicazione al divieto di fumo in luoghi determinati, di cui alla legge 11 novembre 1975, n. 584, secondo l'interpretazione recepita nelle pronunce della magistratura amministrativa citate nel preambolo del presente atto.

Art. 3.

In particolare saranno osservati i seguenti criteri interpretativi:

a) il divieto va applicato in tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla pubblica amministrazione e dalle aziende pubbliche per l'esercizio di proprie funzioni istituzionali, nonché dai privati esercenti servizi pubblici per l'esercizio delle relative attività, sempreché si tratti — in entrambi i casi — di locali che in ragione di tali funzioni sono aperti al pubblico;

b) per locale «aperto al pubblico» si intende quello al quale la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti;

c) il divieto va comunque applicato nei luoghi nominativamente indicati nell'art. 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, ancorché non si tratti di locali «aperti al pubblico» nel senso sopra precisato (esempio: corsie di ospedali, aule scolastiche); a questi fini si intende che fra le aule delle scuole di ogni ordine e grado sono comprese quelle universitarie;

d) resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti.

Art. 4.

Per l'attuazione del presente atto saranno curati i seguenti adempimenti:

a) nei locali nei quali si applica il divieto di fumo saranno apposti cartelli con l'indicazione del divieto stesso nonché l'indicazione della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare le infrazioni;

b) i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio individueranno in ciascuna di esse uno o più funzionari incaricati di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di

riferirne all'autorità competente, come previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. I predetti funzionari saranno individuati sulla base dei requisiti professionali, con particolare riguardo alla preparazione in materia giuridico-amministrativa. Le amministrazioni cureranno che i stessi funzionari frequentino un corso per il conseguimento dell'idoneità ad accertare, contestare e verbalizzare violazioni, corredate da sanzioni amministrative pecuniarie, in materia di divieto di fumare;

c) per i locali condotti da soggetti privati, il responsabile della struttura, ovvero il dipendente o collaboratore da lui incaricato richiamerà i trasgressori all'osservanza del divieto, e curerà che infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali ed agenti competenti norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

d) a cura dei Prefetti saranno rilevati i dati in merito all'osservanza nelle diverse amministrazioni, delle norme sul divieto di fumare e sul numero delle infrazioni annualmente contestate; i dati saranno comunicati al Ministro della sanità, che ne riferisce in Parlamento.

Roma, 21 dicembre 1995

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

p. Il Presidente della Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle provincie autonome
BADALONI

96A2039

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

SETTORE: PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO: POSTO DI STUDIO E RICERCA

UFFICIO:

UNITA' OPERATIVA:

L'Estensore
Fanti Fanti
(firma)

Il Responsabile dell'Unità Operativa

_____ (firma)

Il Dirigente dell'Ufficio

_____ (firma)

Il Dirigente del Servizio

DOTT. FAUSTO FANTI
Fanti Fanti
(firma)


Il Componente la Giunta

DOTT. ANTONIO IACOVONI
Iacovoni
(firma)

=====
Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta
F.to Colangelo

_____ (firma)



Il Presidente della Giunta
F.to Vericefili

_____ (firma)

Copia conforme per uso amministrativo

L'Aquila, li _____

11 LUG. 1996



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta

Colangelo
(firma)